

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 322

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRISTOFORI

*Presentata il 2 luglio 1987*

Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli studi di Ferrara

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione prevede all'articolo 9 il compito della Repubblica di promuovere « lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica » nella piena libertà della scienza e nell'autonomia delle istituzioni (articolo 33).

Negli ultimi anni l'Università si è trasformata in una istituzione di massa, aprendo una crisi del modello tradizionale con esigenze di riqualificazione, che sono state alla base della legge di delega tradotte nel decreto presidenziale n. 382 del 1980.

Le università italiane si apprestano ad affrontare i problemi del duemila per continuare a svolgere una loro funzione che ha salde radici nella storia italiana ed europea e che deve però rinnovarsi per svolgere i nuovi e complessi compiti che le devono essere affidati per poter raccogliere la sfida del futuro.

Questa sintetica premessa serve a giustificare la proposta di un contributo straordinario all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione.

L'Università ferrarese è stata infatti fondata dal marchese Alberto V d'Este nel 1391 su concessione di Papa Bonifacio IX con bolla del 4 marzo 1391.

Durante la signoria estense l'ateneo è stato uno dei centri più significativi della cultura italiana ed europea.

La formazione conseguita nell'università ferrarese era infatti ricercata sin nelle popolazioni più lontane dall'Italia, in particolare tedeschi, slavi e polacchi.

Si laurearono a Ferrara, tra gli altri, Nicolò Copernico nel 1503 e Teofrasto Paracelso.

La fine della signoria estense non causò una diminuzione del prestigio del-

l'ateneo, che divenne una libera università dopo la rivoluzione francese.

L'università conta, a tutt'oggi, cinque facoltà, suddivise in tredici corsi di laurea, ai quali va aggiunto il biennio propedeutico di ingegneria.

Sono funzionanti trentaquattro scuole di specializzazione post-laurea, alcune con caratteristiche di alta specializzazione, nonché cinque scuole speciali per la preparazione di personale paramedico.

La celebrazione del sesto centenario della fondazione dovrà comportare il massimo coinvolgimento nelle iniziative che saranno intraprese dalle realtà locali, in tutte le loro espressioni, pubbliche e private.

Si può perciò prevedere l'istituzione di una fondazione per la promozione della celebrazione del sesto centenario della

fondazione, che punti non solo agli aspetti celebrativi della ricorrenza ma che possa portare ad un costante ed utile confronto di idee e progetti sui nuovi modelli di università ferrarese, che, ispirandosi ad una ricca tradizione, sappia individuare gli strumenti più idonei alle nuove domande della ricerca.

La fondazione prevista potrà raccogliere contributi da persone fisiche e giuridiche e, per questi, in considerazione dell'eccezionalità dell'avvenimento, dovrebbe essere concessa la deducibilità rispettivamente dell'imponibile IRPEF e IRPEG.

Oltre ai compiti legati alla manifestazione celebrativa, alla fondazione dovrebbe essere attribuita la possibilità di assumere iniziative che aiutino il rilancio dell'ateneo ferrarese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nella ricorrenza del sesto centenario della fondazione dell'Università degli studi di Ferrara che si celebrerà nel 1991, è concesso un contributo di cinque miliardi di lire da erogarsi nel quinquennio 1988-1992, per la costituzione, anche in concorso con enti pubblici e privati, di una fondazione per la valorizzazione della università degli studi di Ferrara.

## ART. 2.

1. La fondazione, in particolare, cura le seguenti iniziative:

a) celebrazione del VI centenario della costituzione dell'ateneo, attraverso congressi, seminari di studio, nonché ricerche sulla storia dell'ateneo ferrarese e sulle sue relazioni col mondo culturale europeo, e conseguenti attività editoriali;

b) restauro e riordino del materiale storico, artistico e archivistico e museografico e allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo storico e scientifico dell'università;

c) recupero, restauro e utilizzazione degli immobili di interesse storico ed artistico di proprietà dell'ateneo;

d) formazione di un centro di ricerca e studio di storia dell'università e dei suoi compiti nei confronti delle domande della cultura e della tecnica della civiltà moderna.

2. I contributi devoluti alla fondazione da persone fisiche o giuridiche per le iniziative di cui all'articolo 1 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini, rispet-

tivamente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per il 1988, in lire 1.000 milioni per il 1989, in lire 1.000 milioni per il 1990, in lire 1.000 milioni per il 1991 e in lire 1.000 milioni per il 1992, si provvede mediante apposito stanziamento in capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1988 e fino all'anno 1992.